

Roma, 14 Novembre 2011

UGL TA/137

Spett.le**GRUPPO
ALITALIA C.A.I.
Direzione Risorse Umane
Dott. G.Rossi
FAX 06-65635120
Relazioni Industriali
Dott. G.De Paoli
Dott. A.Cuccuini
FAX 06-65635046
Gestione Sindacale PN
Dott. Gino Angiolillo
FAX 06-65638645****Oggetto: Riposi Movibili**

In relazione al disposto dell'art.5 Dgls. 185/2005 e del para 4.2 dell'OPV-20, e premesso quanto già richiesto con interpello formale a ENAC e Ministero del Lavoro per un'attenta vigilanza delle norme contrattuali apparentemente in contrasto con la legislazione vigente, questa Organizzazione sindacale rappresenta quanto segue.

Contestualmente all'accordo del 30 Giugno 2011 l'Azienda ha emesso una comunicazione dove riteneva, sulla base di proprie discrezionali valutazioni, di poter identificare 4 riposi movibili nel turno a partire dal mese di Settembre.

In linea con il suddetto principio la Gestione Personale Navigante comunicava, in data 23 Settembre 2011, che a partire dalla turnazione di Ottobre, sarebbero stati identificati sul turno mensile 4 riposi movibili con la dicitura "RMM".

Da numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione sindacale e da un controllo effettuato per le vie brevi con i responsabili della Gestione Operativa, è emerso che l'ufficio turni considera riposi movibili, con differenti priorità, sia quelli denominati "RMM" che i normali "RPM", snaturando nella forma e nella sostanza quanto riportato dalla suddetta comunicazione aziendale ed estendendo pertanto il carattere di mobilità a tutti i riposi eccetto quelli denominati "RIM", peraltro limitati a 3.

Lo stesso fenomeno si verifica nell'assegnazione in operativo dei voli di lungo raggio, dove l'ufficio turni opera assorbimenti di riposi denominati "RPM" per soddisfare la lunghezza degli avvicendamenti stessi.

Tutto ciò, oltre a non essere conforme alla normativa vigente, risulta di fatto in contrasto con il concetto di Riposi Movibili, che nella comunicazione del 23 Settembre l'Azienda ha voluto limitare a 4 proponendosi di identificarli nella pubblicazione periodica del cedolino mensile.

Per quanto sopra esposto si richiede pertanto un intervento urgente presso la gestione operativa, che dovrà disporre inequivocabilmente l'eventuale assorbimento dei soli riposi movibili denominati "RMM", oltre i quali il personale navigante NON E' TENUTO ad accettare impieghi.

Per ciò che riguarda l'istituto dei riposi in generale si evidenzia che l'art.5 del Decreto Legislativo 185/2005 obbliga l'operatore a comunicare preventivamente i giorni di riposo che devono essere liberi da ogni tipo di impiego [..omissis..] vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario [...omissis...].

La suddetta norma evidenzia chiaramente che tali giorni di riposo devono essere indicati in anticipo al navigante, garantendone la fruizione una volta comunicati contestualmente con la pubblicazione dei turni di impiego per il mese successivo, pena la decadenza del requisito stesso della comunicazione preventiva.

L'operatore, in conformità a detta norma, deve identificare come "inamovibili" un numero minimo di 7 riposi nella pubblicazione dei turni mensili, e provvedere a garantire l'inamovibilità degli stessi indicandoli chiaramente nella programmazione di impiego.

Dall'esame della documentazione ufficiale il requisito della Comunicazione Preventiva attribuisce di fatto e di diritto il carattere di inamovibilità stessa al periodo di riposo comunicato, garantendone la regolare fruizione al navigante.

E' parere della scrivente Organizzazione Sindacale che la mancata indicazione nella programmazione dei turni mensili, di un numero minimo di 7 riposi così come indicato dal para 4.5 OPV-20 del 16.07.2007, di cui al para 2.3 ENAC-FTL del 19.12.2006 e del relativo

art.5 Dlgs n,185/2005, costituisca una violazione alla normativa vigente ancorchè prevista da norme contrattuali collettive nazionali e/o riconducibili a contrattazioni di II° Livello.

Il suddetto principio trova altresì conferma nel "Annex L.302/59, clause 9", del "Council Directive 2000/79/EC" in data 27 November 2000: [...omississ...] mobile staff in Civil Aviation shall be given days free of all duty and standby, which are notified in advance, as follows : a) at least 7 local days in each calendar month..... b)at least 96 local day in each calendar year.[...omississ...]

Pertanto, in riferimento e a conclusione di quanto sopra esposto, siamo a richiedere che nella pubblicazione dei turni vengano identificati un numero minimo di 7 riposi inamovibili denominati "RIM" , e che la rimanenza dei riposi spettanti nel mese vengano denominati "RMM", in quanto suscettibili di impiego per particolari esigenze nella gestione dell'operativo.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

Coord. Naz. Piloti

Cordiale Miccio

RSA Piloti AZ

Fabrizio MAZZA